

REGOLAMENTO SISBQ

Titolo primo – La Società Internazionale di Semeiotica Biofisica Quantistica (SISBQ)

Capo primo. Natura, funzioni e poteri.

Art. 1 Natura e funzione

1. La Società Internazionale di Semeiotica Biofisica Quantistica (SISBQ) è un'associazione di promozione sociale che persegue finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e scientifica. Ha lo scopo primario di promuovere nella medicina, nelle scienze in genere e nella società civile la 'Semeiotica Biofisica Quantistica' fondata dal dottor Sergio Stagnaro, ed il suo metodo. Costituzione e finalità della SISBQ sono definiti nell'art. 1 e nell'art. 2 dello Statuto associativo.
2. Le risorse finanziarie ed economiche della SISBQ sono definite dall'art. 11 dello Statuto.
3. La 'Semeiotica Biofisica Quantistica' (SBQ) è creazione originale del dottor Sergio Stagnaro, fondatore e Presidente Onorario della 'Società Internazionale di Semeiotica Biofisica Quantistica'.

Art. 2 Potestà regolamentare

1. La SISBQ adotta i propri regolamenti in conformità alla legislazione vigente ed allo Statuto.
2. Il Regolamento della SISBQ è inviati all'Assemblea dei soci, la quale valuta, per l'approvazione definitiva, la conformità alla legge ed allo Statuto, e suggerisce eventuali integrazioni o modifiche. In caso di mancata approvazione, l'Assemblea rinvia il Regolamento della SISBQ al Consiglio Direttivo per le opportune modifiche, indicandone i criteri.
3. Il presente Regolamento prevale in ogni caso su ogni altra disposizione interna adottata dalla SISBQ. I competenti organi della SISBQ provvedono ad adeguare le disposizioni regolamentari interne al presente Regolamento.

Art. 3 Potestà disciplinare

1 I soci della SISBQ sono sottoposti alla giurisdizione domestica della SISBQ, art. 28 ed art. 29 del Regolamento, per la violazione agli obblighi associativi specificatamente disciplinati dall'art. 20, art. 21 ed art. 22 del Regolamento.

Capo secondo. Sedi e Segreteria

Art. 4 Sede della SISBQ

1. La SISBQ ha la sua sede legale ed amministrativa nel luogo stabilito dall'Atto Costitutivo. La SISBQ riceve la corrispondenza cartacea al seguente indirizzo: SISBQ, Casella Postale 18, 31020 Lancenigo. La SISBQ riceve la corrispondenza elettronica al seguente indirizzo: info.sisbq@gmail.com
2. La SISBQ può articolarsi territorialmente in sedi periferiche e sezioni locali come stabilito dall'art 1 comma 3 dello Statuto.
3. L'Assemblea dei soci può autorizzare l'istituzione di Sezioni locali purché dispongano di una propria sede per lo svolgimento dell'attività associativa e formativa e sia possibile la custodia degli atti d'ufficio in luogo riservato. Le riunioni sezionali possono essere indette anche in sedi diverse.

4. La SISBQ, per le sue articolazioni periferiche si avvale, per quanto logisticamente compatibile, dei mezzi e delle strutture fornite dai propri soci localmente presenti.

Art. 5 Segreteria

1. Il funzionamento amministrativo, burocratico e organizzativo della SISBQ è assicurato dalla Segreteria, istituita presso la sede centrale. La Segreteria è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, e deve operare secondo principi di imparzialità e trasparenza.

2. La Segreteria è diretta dal Segretario, che ne coordina e controlla l'attività, rispondendo del proprio operato, fatto salvo quanto previsto dalle Norme organizzative interne della SISBQ, al Presidente.

3. Il Segretario può essere coadiuvato da un Vice segretario.

4. Il Segretario o, in caso di suo impedimento o assenza, il Vice segretario, o suo delegato, assiste, curando la redazione dei rispettivi verbali, alle riunioni del Consiglio Direttivo, e dell'Assemblea dei soci, e provvede all'esecuzione delle relative deliberazioni. Provvede, nell'ambito delle sue competenze, a tutti gli ulteriori compiti attribuitigli dal Presidente.

5. Il Segretario e l'eventuale Vice segretario della SISBQ sono nominati dal Presidente.

6. Il Segretario gestisce ed amministra il sito internet ufficiale della SISBQ, www.sisbq.org, se e quando delegato a tale funzione dal Presidente.

Titolo secondo - La struttura e l'organizzazione

Capo primo. Gli organi direttivi in genere

Art. 6 Organi della SISBQ

1. La SISBQ assolve le proprie finalità istituzionali e realizza le sue funzioni mediante i suoi Organi.

2. Gli Organi dell'associazione così come stabilito dallo Statuto, art. 5 comma 1, sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

2. Gli Organi dell'Associazione, nell'esercizio delle attività sociali, sono supportati, nell'ambito delle funzioni loro assegnate dal Regolamento, dal Vice-presidente, dal Segretario e dal Responsabile della formazione dei soci.

Capo secondo. Gli organi della SISBQ

Art. 7 L'Assemblea

1. Il Presidente indice l'Assemblea dei soci in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. (art. 6 comma 2 dello Statuto).

2. Il Presidente indice l'Assemblea dei soci in via ordinaria alla fine di ogni triennio per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo, a conclusione del mandato loro assegnato (art. 6 comma 8, art. 10 comma 1 e comma 2 dello Statuto). L'Assemblea ordinaria dei soci, con le modalità previste dallo Statuto, elegge:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio Direttivo, che si presenta unitamente ed insieme al candidato Presidente.

3. Partecipano all'Assemblea dei soci con diritto di voto tutti i soci in regola con le quote associative.
4. Le modalità di convocazione e di costituzione dell'Assemblea sono stabilite dall' art 6 dello Statuto.
5. Le concrete modalità di svolgimento dell'Assemblea dei soci, i compiti, la presentazione delle candidature in caso di elezioni, l'espressione del voto, lo scrutinio, e, la proclamazione degli eletti, i reclami degli aventi diritto al voto sono quelle previste dallo Statuto, art. 6, dal Regolamento, e dalle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo (Regolamento elettivo, delibere, circolari del Consiglio Direttivo).

Art. 8 Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice-presidente, e da un numero variabile di consiglieri. Il numero totale dei consiglieri, incluso il Presidente ed il Vice-presidente, può variare da un minimo di 3 ad un massimo di 9, come espresso dall'art. 7 comma 1 dello Statuto, e dev'essere di numero dispari.
2. Il Consiglio Direttivo, su convocazione scritta del Presidente contenente l'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 10 giorni, si riunisce di norma una volta ogni dodici mesi in via ordinaria. Si riunisce altresì, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
3. Il Consiglio Direttivo collabora con il Presidente e con il Vice-presidente all'assolvimento di tutte le funzioni istituzionali, espleta i compiti allo stesso espressamente delegati dal Presidente, esprimendo il proprio parere sugli argomenti richiesti.
4. Se non diversamente disposto dal presente Regolamento, le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide alla presenza della maggioranza semplice dei componenti eletti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.
5. Oltre ai compiti espressamente indicati nello Statuto, art. 7 comma 7, Il Consiglio Direttivo delibera in ordine:
 - a) su proposta dei responsabili delle aree di attività della SISBQ, all'inquadramento annuale dei soci alle rispettive aree di attività relativamente ai talenti, attitudini, qualità e disponibilità di ciascuno;
 - b) all'assegnazione dei fondi dell'associazione e delle risorse finanziarie tutte, autorizzando le forme di finanziamento proprie della SISBQ in tutte le sue articolazioni anche periferiche;
 - c) alla diffusione delle conoscenze della 'Semeiotica Biofisica Quantistica' e delle sue applicazioni, alla indizione, di corsi di formazione e di aggiornamento per i medici soci, alla promozione dei corsi di formazione ed alle iniziative operative per l'aggiornamento degli associati e l'interpretazione ed applicazione uniforme del metodo SBQ, all'organizzazione e al coordinamento dei convegni e seminari, dei corsi di aggiornamento e di verifica;
 - d) alla nomina dei soci benemeriti;
 - e) alla nomina, su proposta del Presidente, del Responsabile dell'area di formazione dei medici, dei Responsabili e dei componenti delle altre aree di attività dell'associazione, nonché alla determinazione del numero dei componenti delle varie aree citate;
 - f) all'istituzione di nuove Sezioni locali ed all'eventuale soppressione o accorpamento di quelle esistenti;
 - g) alla vigilanza sulla gestione del sito internet ufficiale della SISBQ, affidata al Presidente o al Segretario;
 - h) alla misura minima delle quote associative annuali fissata attualmente, per l'anno 2014, in 50 euro per ciascun socio ordinario;
 - i) all'autorizzazione ad accettare contributi e donazioni di terzi a qualsivoglia titolo, secondo la normativa vigente ed in conformità allo Statuto;

- l) alla revoca e/o sostituzione, con provvedimento motivato con le stesse forme e modalità con le quali si è proceduto alla nomina, di persone nominate dal Consiglio Direttivo;
- m) all'adozione del provvedimento di non rinnovo della tessera associativa;
- n) alla nomina, su proposta del Presidente, in caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Vice-presidente o in caso di dimissioni, decadenza, revoca o impedimento non temporaneo del Responsabile dell'area della formazione dei medici del nuovo Vice presidente o del nuovo Responsabile dell'area della formazione dei medici.
- o) alle richieste di autorizzazione, ricevute da ogni singolo socio, di esercitare funzioni di formazione o disseminazione relativamente alla Semeiotica Biofisica Quantistica ed al suo metodo, fuori dagli ambiti delle attività organizzate dalla SISBQ, con soggetti terzi o promosse da soggetti terzi.

Art. 9 Il Presidente

1. Il Presidente è eletto, per alzata di mano o a scrutinio segreto, da tutti i soci aventi diritto di voto, riuniti in apposita Assemblea dei soci ordinaria, e dura in carica per tre anni.
2. In caso di voto a scrutinio segreto, ciascun elettore vota, con voto unico, per un candidato Presidente e per la lista, ad esso collegata, dei candidati membri del Consiglio Direttivo, riportando il nominativo del solo candidato Presidente nella scheda che gli viene consegnata. È proclamato Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi espressi. Il Vice-presidente viene eletto in seno al nuovo eletto Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
3. La candidatura a Presidente può essere presentata, secondo le modalità stabilite dal Regolamento elettivo, stabilito con delibera del Consiglio Direttivo, da un associato in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 12.
4. Il Presidente rappresenta la SISBQ nei rapporti con i terzi.
5. Il Presidente indica i principi generali per l'attività formativa, associativa ed amministrativa della SISBQ, verificandone l'attuazione ed adotta, sotto la sua esclusiva responsabilità, i provvedimenti che corrispondono alle attribuzioni riconosciutegli dal Regolamento e nelle materie non espressamente delegate alla competenza di altri Organi.
6. Il Presidente, oltre a quanto altrimenti previsto dallo Statuto, art. 8, dal presente Regolamento o da altre disposizioni:
 - a) presiede il Consiglio Direttivo, che convoca di sua iniziativa predisponendo l'ordine del giorno dei lavori;
 - b) coordina e vigila sugli organi associativi e di formazione;
 - c) propone al Consiglio Direttivo il nome del Responsabile della formazione dei soci;
 - d) nomina il Segretario;
 - e) propone al Consiglio Direttivo le nomine dei componenti degli eventuali Organi di disciplina;
 - f) indice le Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci;
 - g) stipula gli accordi con i terzi nel rispetto delle norme per l'attività negoziale della SISBQ e nei limiti del budget e bilancio preventivo approvato annualmente dall'Assemblea dei soci;
 - h) verifica che l'impiego dei fondi ad opera degli Organi direttivi avvenga nel rispetto del Regolamento amministrativo e di contabilità della SISBQ e delle norme amministrative interne;
 - i) istituisce le aree con specifiche attività in seno alla SISBQ (es. area della "formazione dei medici", area "relazioni internazionali", area "ricerca e sviluppo", area "conferenze e pubblicazioni internazionali", area "comunicazione e marketing") e ne nomina i componenti, i collaboratori ed i responsabili coordinatori;

- l) procede, all'occorrenza, con provvedimento motivato e con le stesse forme e modalità con le quali si è proceduto alla nomina, alla revoca e/o sostituzione di persone da lui nominate;
- m) su richiesta scritta e motivata dell'interessato, può provvedere, valutata la meritevolezza sulla base del precedente legame e sentito il preventivo parere consuntivo del Consiglio Direttivo, alla riammissione nella SISBQ di ex associati dimissionari o che abbiano perso la qualifica per ipotesi diverse dal non rinnovo della qualità di socio ordinario SISBQ, disponendone la riammissione;
- n) assume decisioni di provata necessità ed urgenza, normalmente di competenza del Consiglio Direttivo, solo dopo avere informato e sentito il parere consuntivo dei suoi membri.

Art. 10 Il Vice-presidente

1. Il Vice-presidente collabora con il Presidente per l'assolvimento delle funzioni attribuite a quest'ultimo e svolge direttamente quelle eventualmente delegategli ed esprime tutti i pareri richiestigli.
2. Nei casi di assenza o di impedimento temporanei del Presidente, il Vice-presidente svolge le funzioni vicarie, con l'obbligo di sentire in ogni caso il preventivo parere del Consiglio Direttivo prima dell'emissione di qualsiasi provvedimento.
3. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono attribuite al Vice-presidente, il quale deve provvedere, entro 90 giorni, alla convocazione dell'Assemblea dei soci dei soci per procedere a nuove elezioni. Il nuovo Presidente eletto resta in carica sino alla naturale scadenza del triennio in corso.
4. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Vice-presidente, il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Presidente, fra i suoi componenti, un nuovo Vice-presidente. Il nuovo Vice-presidente resta in carica sino alla naturale scadenza del triennio in corso, che inizia dalla data di elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Art. 11 Il Responsabile della formazione dei medici

1. Il Responsabile della formazione dei medici dirige l'area della formazione dei medici soci della SISBQ, la gestisce e la controlla nell'ambito delle attribuzioni lui conferite e, seguendo le indicazioni del Consiglio Direttivo, promuove e realizza, le iniziative tese alla formazione, preparazione, valutazione, certificazione e perfezionamento dei soci medici.
2. Il Responsabile dell'area della formazione dei medici, ai fini dell'attività di formazione, può verificare il grado di apprendimento dei medici soci, mediante valutazioni teorico-pratiche durante gli incontri e le sessioni di formazione ed aggiornamento.
3. Il Responsabile dell'area della formazione dei medici, con cadenza di norma semestrale, convoca riunioni con i formatori, al fine di esaminare congiuntamente le questioni riguardanti l'attività di formazione, per poi riferirne al Consiglio Direttivo.
4. In caso di dimissioni, decadenza, revoca o impedimento non temporaneo del Responsabile dell'area della formazione dei medici, il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Presidente, un nuovo Responsabile dell'area della formazione dei medici. Il nuovo Responsabile dell'area della formazione dei medici resta in carica sino alla naturale scadenza del triennio in corso.

Capo terzo. Cariche elettive: requisiti, durata e decadenze

Art. 12 Requisiti dei candidati

1. E' eleggibile alla carica di Presidente, ogni associato che possieda all'atto della presentazione della candidatura i seguenti requisiti:

- a) sia socio della SISBQ da almeno 3 anni;
 - b) sia munito della capacità elettorale politica attiva e passiva;
 - c) non abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività SISBQ a seguito di infrazioni allo Statuto o al presente Regolamento;
 - d) non abbia in essere controversie giudiziarie contro il Ministero della Salute o l'Istituto Superiore di Sanità o contro altri organismi pubblici riconosciuti dallo Stato nell'ambito della medicina, della sanità, della salute pubblica e della vigilanza sanitaria;
2. E' eleggibile alla carica di componente o membro del Consiglio Direttivo l'associato che possieda all'atto della presentazione della candidatura i requisiti per l'elezione alla carica di Presidente di cui al primo comma, ad eccezione del comma 1. punto a), nonché i seguenti ulteriori requisiti:
- a) abbia maturato un'anzianità associativa di almeno 2 anni.

Art. 13 Durata delle cariche

- 1. Le cariche elettive durano un triennio e possono essere riconfermate (art. 10 dello Statuto)

Art. 14 Decadenze

- 1. I componenti del Consiglio Direttivo eletti sono soggetti a decadenza dalla carica in caso di scoperta successiva all'elezione o alla nomina anche di una sola delle cause di ineleggibilità o di sopravvenuta perdita anche di uno solo dei requisiti soggettivi per la loro elezione o in caso di gravi irregolarità amministrative. Devono altresì essere dichiarati decaduti, coloro che vengono a trovarsi in permanente conflitto di interessi per ragioni economiche o altre ragioni relative alle delibere e circolari emanate dagli organi sociali, con l'organo nel quale sono eletti o nominati.
- 2. La decadenza del Presidente è dichiarata dal Consiglio Direttivo, con motivazione scritta. Tale decadenza, salvo che la causa sia quella automatica dell'essere stati destinatari di una sanzione disciplinare definitiva della sospensione superiore ad un anno e della non approvazione espressamente votata della relazione, è dichiarata previa contestazione dell'addebito all'interessato ed esame delle sue contro deduzioni scritte, da presentarsi entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della medesima contestazione. In ipotesi di decadenza del Presidente, il relativo provvedimento avrà efficacia soltanto dopo la ratifica da parte dell'Assemblea dei soci.

Capo quarto. Il Comitato dei garanti

Art. 15 Il Comitato dei garanti

- 1. Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea di istituire un Comitato dei garanti, composto da tre membri.
- 2. Sono compiti del Comitato dei garanti:
 - a) proporre al Consiglio Direttivo il Codice etico e di comportamento e le successive modificazioni;
 - b) emanare, anche d'ufficio, indirizzi interpretativi sulla applicazione del Codice etico e di comportamento da trasmettere al Consiglio Direttivo;
 - c) esprimere pareri scritti a richiesta degli Organi sociali centrali e periferici e dei singoli associati sulla correttezza dei comportamenti a tenersi ad opera degli associati, nonché dirimere eventuali contrasti insorti con comunicazione a tutti gli interessati;
 - d) controllare e verificare, d'ufficio o su segnalazione di associati, il rispetto del Codice etico e comportamento ad opera di tutti gli associati, emettendo inviti scritti di conformità all'associato e

per conoscenza al suo Presidente per eventuali inadempienze che non assumano rilevanza disciplinare;

e) proporre al Consiglio Direttivo iniziative utili alla diffusione ed alla conoscenza del Codice etico e di comportamento e collaborare nelle iniziative promosse dagli Organi direttivi centrali e periferici.

3. Il Comitato dei garanti svolge funzioni di controllo della struttura associativa proponendo al Presidente modelli organizzativi volti ad assicurare la massima efficienza e moralità dell'associazione, la piena osservanza del codice etico da parte degli associati e la prevenzione di possibili violazioni regolamentari.

4. Il Comitato dei garanti segnala al Consiglio Direttivo eventuali violazioni riscontrate che possano avere rilevanza disciplinare. Segnala altresì al Presidente inefficienze o irregolarità riscontrate.

Capo quinto. Funzionamento delle assemblee

Art. 16 Assemblea dei soci – norme comuni

1. Alle Assemblee dei soci hanno diritto di voto gli associati che risultino soci della SISBQ da almeno un anno rispetto alla data di convocazione dell'Assemblea, che non siano sospesi neppure cautelativamente e che non siano morosi nel pagamento delle quote associative.

2. L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato. In seconda convocazione, essa è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega (art. 6 comma 5 dello Statuto).

3. Il Presidente in carica è obbligato a convocare per ciascuna Assemblea, con preavviso di almeno 30 giorni, tutti gli associati aventi diritto al voto o inviando loro una convocazione scritta, con qualsiasi mezzo, compresa la comunicazione via posta elettronica e la consegna a mani e rilascio di firma attestante la ricezione, riportante l'ordine del giorno o previa affissione della convocazione sempre riportante l'ordine del giorno nella sede della SISBQ e nel sito ufficiale della SISBQ www.sisbq.org. La data di affissione della bacheca viene attestata sulla convocazione con la sottoscrizione ad opera del Presidente.

4. L'Assemblea, in via straordinaria, è convocata dal Presidente o su richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, nel caso in cui sussistano effettive ragioni di urgenza. E' convocata altresì quando ne faccia richiesta scritta almeno 1/3 degli Associati aventi diritto al voto, nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 6 comma 3 e comma 4 dello Statuto.

5. Hanno diritto di partecipare alla Assemblee tutti i soci anche se privi del diritto di voto.

Art. 17 Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea si celebra in via ordinaria ogni anno.

2. Ogni associato presente con diritto di voto può essere portatore di una sola delega scritta.

3. Sono compiti dell'Assemblea, ad integrazione e complemento di quanto previsto dallo Statuto, art.6 comma 8:

a) l'esame e la discussione e la votazione della relazione tecnica, associativa e amministrativa annuale presentata dal Presidente;

b) l'approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo;

c) le deliberazioni sugli altri argomenti e proposte iscritti all'ordine del giorno, fra i quali l'entità delle quote associative, l'istituzione di premi, l'indizione di iniziative di valenza nazionale, il conferimento della Presidenza Onoraria (già assegnata al dr. Sergio Stagnaro);

4. L'Assemblea ordinaria è dichiarata aperta, in prima o seconda convocazione, dal Presidente, dopo che si è verificata la presenza degli associati aventi diritto al voto. L'Assemblea procede alla nomina palese di un Presidente dell'Assemblea, che da quel momento ne dirige i lavori. Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a seguire l'ordine del giorno ed a impedire la trattazione di argomenti estranei. Il Presidente della SISBQ è chiamato ad esporre la sua relazione tecnica, associativa ed amministrativa. Di seguito il Presidente dell'Assemblea apre il dibattito tra gli aventi diritto al voto stabilendo un termine per ogni intervento. Al termine si procede alla votazione della relazione del Presidente che avviene normalmente per alzata di mano palese con verifica dei favorevoli e dei contrari e degli astenuti. Il Presidente dell'Assemblea procede secondo la restante parte dell'ordine del giorno ed infine, dopo aver chiesto agli aventi diritto al voto se intendono verbalizzare eventuali riserve motivate di reclamo o consegnare riserve motivate scritte, dichiara chiusa l'adunanza. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, sono valide con la maggioranza semplice dei voti validi espressi. Il verbale dell'Assemblea ordinaria, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, deve essere depositato presso la sede della SISBQ, ed inviato in copia a ciascun membro del Consiglio Direttivo e al Presidente Onorario.

Art. 18 Assemblea dei soci elettiva

1. Le Assemblee elettive sono indette dal Presidente della SISBQ nell'arco temporale prefissato e si svolgono in via ordinaria ogni triennio.

3. Gli aventi diritto al voto non possono farsi rappresentare con delega.

4. L'Assemblea elettiva procede, secondo le norme del Regolamento elettivo e comunque per alzata di mano o a scrutinio segreto, all'elezione del Presidente SISBQ.

5. L'Assemblea elettiva deve essere convocata dal Presidente della SISBQ anticipatamente rispetto alla cadenza ordinaria in ipotesi di dimissioni, impedimento non temporaneo o decadenza definitiva del Presidente entro il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento. Il nuovo Presidente eletto resta in carica per tre anni.

7. Le modalità di svolgimento della Assemblea elettiva, i modi di espressione del voto, lo scrutinio, la proclamazione degli eletti ed i reclami degli associati sono disciplinati dal Regolamento elettivo deliberato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea dei soci.

Titolo terzo – L'attività di formazione dei medici

Capo primo. L'area di formazione dei medici.

Art. 19 L'area di formazione dei medici

1. L'Area o Dipartimento di formazione dei medici è diretto dal Responsabile della formazione dei soci medici nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, per la durata di un triennio. Esso provvede, seguendo le indicazioni generali del Consiglio Direttivo:

a) alla formazione, aggiornamento e perfezionamento teorico-pratico dei medici soci della SISBQ, nella diagnosi medica clinica e pre-clinica, secondo il metodo della Percussione Ascoltata e della Riflessologia Diagnostica Percussione Ascoltatoria, sviluppati entrambi dal dottor Sergio Stagnaro;

b) al perfezionamento teorico-pratico dei medici formatori;

c) alla promozione della conoscenza della teoria e pratica della Semeiotica Biofisica Quantistica, del suo metodo (metodo SBQ), e della sua corretta applicazione nonché alla diffusione delle relative pubblicazioni;

- d) allo studio, preparazione, realizzazione del materiale didattico e storiografico del metodo SBQ e delle sue applicazioni;
 - e) a dare gli indirizzi etici di comportamento ai propri medici associati, nel momento in cui si avvalgono anche della diagnostica SBQ nell'esercizio della propria professione ed a vigilare il rispetto delle norme della legislazione nazionale vigente, dello Statuto e del Regolamento, in tale ambito;
 - f) a favorire la raccolta di dati e casi clinici finalizzati a ricerca, sviluppo, pubblicazioni e promozione del metodo SBQ;
 - g) alla collaborazione e al coordinamento con le altre aree di attività in seno alla SISBQ (ricerca e sviluppo, relazioni internazionali, pubblicazioni scientifiche, disseminazione, ecc.);
 - h) ogni altro compito assegnatogli dal Consiglio Direttivo.
2. I componenti o membri dell'area della formazione dei medici sono tenuti a svolgere attività associativa e formativa teorico-pratica, seguendo le indicazioni e gli indirizzi del Responsabile dell'area "Formazione SBQ".
3. Il Responsabile ed i componenti o membri dell'area della formazione dei medici svolgono gratuitamente e volontariamente la loro attività formativa, relativamente alle funzioni loro assegnate, ed hanno diritto ad un rimborso delle spese sostenute, compatibilmente con i fondi associativi disponibili.

Titolo quarto – I soci

Capo primo. I soci in genere.

Art. 20 Assunzione della qualifica

1. I soci della SISBQ sono medici o non medici regolarmente iscritti alla Società Internazionale di Semeiotica Biofisica Quantistica (SISBQ).
2. La qualifica di socio si richiede in forma scritta presentando domanda di adesione a socio ordinario SISBQ da presentare al Presidente, e si perfeziona nel momento in cui Presidente accetta la richiesta e la sottoscrive.
3. Il Presidente accetta tale richiesta dopo aver verificato i requisiti del candidato socio che presenta contestualmente alla richiesta il Curriculum Vitae personale. Può essere richiesta una lettera di motivazione, da allegare al CV personale. Il nuovo socio SISBQ, accettata la sua richiesta di adesione da parte del Presidente, viene iscritto nel libro dei soci SISBQ, quando è stato verificato il versamento della quota associativa SISBQ per l'anno solare relativo alla richiesta.
Il socio autorizza irrevocabilmente la SISBQ al trattamento, per le sole finalità interne, di tutti i propri dati anche sensibili. Il Presidente, con provvedimento motivato, non concede il tesseramento qualora, nell'ambito della predetta verifica, venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti dallo Statuto, dal Regolamento o dalle disposizioni interne.
4. Per tutti i soci, vige il divieto di cumulo, tra due cariche elettive. Il Presidente può attribuire nomine per particolari incarichi, anche in deroga a quanto sopra, agli associati che siano dotati di particolari abilitazioni professionali.
5. Tutte le prestazioni degli associati, tecniche, formative, mediche, amministrative, giuridiche, informatiche e di qualsiasi altra natura ed in qualsiasi ambito, sono svolte per spirito volontaristico e gratuitamente, con il riconoscimento dei soli rimborsi spese e/o indennità nei casi contemplati dallo Statuto e/o dal Regolamento.

Art. 21 Diritti dei soci

1. I soci hanno diritto ad una tessera associativa, che permette loro l'accesso gratuito a tutte le attività promosse dalla SISBQ, salvo quelle riservate ai soli soci medici. In particolari casi, fermo restando la gratuità di tutte le attività SISBQ a beneficio dei soci, può essere richiesto a ciascun socio partecipante ad attività formative un contributo associativo per sostenere spese comuni di organizzazione e logistiche nella forma di un “contributo di servizio”.

3. Ogni associato medico individualmente può disporre delle proprie abilità e talenti diagnostici acquisiti come medico discente nelle attività formative SBQ, esercitandole nell'esercizio della propria professione, ma rispettando obbligatoriamente le normative vigenti e gli indirizzi di comportamento etico, promossi dal Responsabile dell'area “Formazione SBQ” e/o dal Comitato dei garanti, e deliberati dal Consiglio Direttivo.

4. I soci medici di cui al precedente comma 3 devono essere preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'area della formazione dei medici. Il Responsabile dell'area della formazione dei medici rilascia tale autorizzazione, nella forma e nei contenuti stabiliti dal Consiglio Direttivo, dopo aver verificato le abilità teorico-pratiche del medico discente e la idoneità e comprovata capacità a visitare anche secondo il metodo SBQ. L'autorizzazione va redatta in forma scritta, va trasmessa in copia al Presidente ed al Consiglio Direttivo, e deve includere il livello di apprendimento raggiunto ed i segni che il medico è in grado di diagnosticare.

Art. 22 Doveri dei soci

1. I soci medici, qualora applicassero palesemente il metodo SBQ nell'esercizio della loro attività professionale, sono tenuti ad applicarlo in conformità alla legislativa vigente, ed agli indirizzi dati dal Responsabile della formazione dei medici, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività medica ed alla diagnostica SBQ, con trasparenza, correttezza e probità.

2. Gli stessi devono osservare lo Statuto, il Regolamento, nonché ogni altra direttiva e disposizione emanata dagli organi della SISBQ.

3. I soci medici, in ragione della peculiarità del loro ruolo, sono altresì obbligati:

- a) ad osservare il presente Regolamento, le norme secondarie ed ogni altra direttiva e disposizione emanata dai competenti organi associativi, nonché a rispettare il codice etico e di comportamento;
- b) a mantenere tra loro rapporti verbali ed epistolari secondo i principi di colleganza e di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti;
- c) ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento delle attività della SISBQ e nei rapporti con colleghi e terzi, rispettoso dei principi di lealtà, trasparenza, rettitudine, della comune morale a difesa della credibilità ed immagine della SISBQ e del loro ruolo di medici;
- d) a collaborare fattivamente e lealmente con gli Organi sociali, nonché ad accettare il principio dell'assoluta insindacabilità delle decisioni di natura tecnico-formativa;
- e) a compilare con assoluta veridicità il proprio Curriculum Vitae, ed a segnalare immediatamente eventuali variazioni, compresi cambi di residenza e/o domicilio, nonché la sussistenza di qualsiasi eventuale rapporto, diretto o anche indiretto, con soggetti terzi, direttamente connesso con le attività della SISBQ, al fine di permettere la tempestiva verifica di situazioni di incompatibilità;
- f) a versare le quote associative di ogni anno solare entro il mese di maggio, in unica soluzione, secondo le modalità fornite dalla Segreteria SISBQ.

4. Ai soci, medici e non medici, è fatto divieto:

- a) di partecipare attivamente presso soggetti terzi, estranei alla SISBQ, ad eventi di disseminazione, formazione, divulgazione, ricerca, sviluppo ed ogni altra attività strettamente connessa con la Semeiotica Biofisica Quantistica ed il suo metodo, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo;

- b) di applicare il metodo SBQ a soggetti terzi, senza la preventiva autorizzazione scritta del Responsabile della “Formazione SBQ”;
- c) di rilasciare interviste a qualsiasi mezzo di informazione o fare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma, anche a mezzo siti internet, articoli di stampa, attività e collaborazioni giornalistiche o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, che attengano la Semeiotica Biofisica Quantistica, il suo metodo e le attività della SISBQ, salvo espressa autorizzazione del Presidente SISBQ;
- d) di rilasciare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma attinenti ogni aspetto tecnico ed associativo della SISBQ, anche a mezzo siti internet o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, in modo anonimo ovvero mediante utilizzo di nomi di fantasia o “nickname” atti ad impedire l’immediata identificazione del suo autore; in ogni caso, eventuali dichiarazioni non rientranti nei predetti divieti devono essere rilasciate nel rispetto dei principi costituzionalmente garantiti nonché dei principi fissati dal presente articolo e, in particolare, di quelli indicati ai capi b) e c) del precedente comma;
- e) di utilizzare ai fini personali, estranei alle finalità associative, i beni e gli strumenti di appartenenza della SISBQ;
- f) di agire, a qualsiasi titolo, per nome e per conto della SISBQ, se non espressamente autorizzati dal Presidente SISBQ.
- g) di usare il nome della SISBQ, il logo della “SISBQ” ed ogni altro materiale della SISBQ presente e scaricabile e stampabile dal sito www.sisbq.org, o copiato e riprodotto altrove, elettronicamente od in altre forme, per finalità non contemplate nel Regolamento e nello Statuto, se non espressamente autorizzati dal Presidente SISBQ.

Capo secondo. Categorie di soci

Art. 23 Inquadramento

1. I soci SISBQ possono essere dei seguenti tipi:

- a) socio ordinario;
- b) socio sostenitore;
- c) socio benemerito.

Art. 24 Soci ordinari

1. La qualifica di socio ordinario, si consegue facendo domanda scritta di adesione alla SISBQ ed è rilasciata a chi è in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbia compiuto il diciottesimo anno di età (nel caso di minori di anni diciotto necessita la dichiarazione di assenso dei genitori esercenti la potestà);
 - c) consegna, all’atto della domanda di iscrizione al corso, il Curriculum Vitae personale;
 - d) comunichi, per i medici, il numero di iscrizione all’albo dei medici;
 - e) sottoscriva, per accettazione il codice etico della SISBQ, e una dichiarazione che autorizzi la SISBQ all’utilizzazione dei loro dati personali per le finalità associative e tecniche;
 - f) versi la quota associativa annuale di socio ordinario, individualmente attualmente fissata per l’anno solare 2014 in Euro 50,00;
2. L’iscrizione e la frequenza ai corsi di formazione ed aggiornamento SBQ è consentita solo ai soci SISBQ laureati in medicina e chirurgia.
3. Non è permessa l’iscrizione e la frequenza ai corsi di formazione ed aggiornamento SBQ ai soci SISBQ che non sono medici, salvo deroghe speciali per studenti e laureandi in medicina rilasciate dal Presidente SISBQ, sentito il parere vincolante del Responsabile della “Formazione SBQ”.

4. Non è permessa l'iscrizione e la frequenza ai corsi di formazione ed aggiornamento SBQ ai soggetti terzi, e ai soci non in regola con le quote associative.
5. La partecipazione ai corsi di formazione SBQ è gratuita. Può essere richiesto a ciascun partecipante un contributo di servizio per condividere le spese logistiche ed organizzative di ogni singolo evento.

Art. 25 Soci sostenitori

1. E' socio sostenitore chi decide di sostenere la SISBQ, anche senza partecipare alle sue attività, versando una quota superiore a quella fissata per i soci ordinari.
2. I soci sostenitori hanno diritto di voto nelle assemblee.

Art. 26 Soci benemeriti

1. E' Socio benemerito, come tale proclamato dal Consiglio Direttivo, su suggerimento del Presidente della SISBQ, l'associato che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) abbia maturato almeno 20 anni d'anzianità associativa SISBQ;
 - b) abbia contribuito significativamente allo sviluppo e alla promozione del metodo SBQ;
 - c) abbia creato la Semeiotica Biofisica Quantistica ed il tuo metodo;
 - d) abbia favorito significativamente il progresso della SBQ e della SISBQ secondo particolari forme od aiuti gratuiti.
2. Il Consiglio Direttivo può altresì nominare Soci benemeriti gli associati o non associati che, pur privi dei requisiti sopra indicati, si siano resi particolarmente meritevoli in relazione al contributo offerto all'Associazione o per altre speciali ragioni.
3. I soci benemeriti sono esonerati dall'obbligo del versamento della quota associativa SISBQ annuale. Possono offrire un contributo facoltativo o versare una libera quota a sostegno della SISBQ.

Capo terzo: La perdita della qualifica di socio SISBQ.

Art. 27 Perdita della qualifica

1. La qualifica di associato SISBQ si perde oltre a quanto disposto dall'art. 3 comma 4 dello Statuto, ossia:
 - a) per dimissioni, regolarmente rassegnate ed accettate;
 - b) per decadenza automatica, in caso l'associato non versi la quota associativa per due anni solari consecutivi;
 - c) per morte;
 - d) per indegnità, deliberata dal Consiglio Direttivo;anche:
 - e) per esclusione, in caso di gravi violazioni dello Statuto, del Regolamento o della legislazione vigente, e specificamente nei casi previsti dai successivi commi 2, 3 e 4.
2. La SISBQ tutela in esclusiva il metodo SBQ, il patrimonio di conoscenza e ricerca ad esso relativo e la sua promozione, in forza dell'art. 1 comma 3 del presente Regolamento, perciò chiunque utilizzi il metodo SBQ e la conoscenza ad esso associabile, per fini diagnostici o di formazione di medici senza l'autorizzazione degli Organi associativi compie opera gravemente lesiva dei diritti della SISBQ e, se suo socio, si pone ipso facto fuori di essa.
3. E' escluso automaticamente dalla SISBQ il socio medico o non-medico che eserciti attività di formazione teorico-pratica, fuori dagli ambiti della SISBQ, senza la previa autorizzazione scritta deliberata dal Consiglio Direttivo;

3. E' escluso automaticamente dalla SISBQ il socio che eserciti palesemente attività diagnostica SBQ senza essere autorizzato dal Responsabile della formazione dei medici.
4. Il provvedimento di esclusione è adottato dal Consiglio Direttivo, d'ufficio o su proposta del Presidente della SISBQ, nei soli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Titolo sesto - La giustizia domestica

Capo primo. Procedure e sanzioni.

Art. 28 Procedimento disciplinare

1. L'azione disciplinare compete all'Organo di Disciplina, espressamente nominato dal Consiglio Direttivo, o in mancanza dal Consiglio Direttivo, ed è esercitata con l'atto di deferimento.
2. La competenza funzionale è determinata al momento dell'infrazione.
3. Nell'atto di deferimento la condotta contestata deve essere descritta in forma chiara e precisa con indicazione delle norme asseritamente violate e delle eventuali circostanze aggravanti.
4. Le norme di disciplina assicurano che l'associato deferito abbia la possibilità di essere ascoltato, di indicare mezzi di prova a discarico e di depositare memorie già nella fase delle indagini; possa acquisire copia di tutti gli atti, dopo il deferimento, e disporre di un tempo congruo per preparare la propria difesa; abbia la facoltà di essere sentito presso la Commissioni di Disciplina eventualmente con l'assistenza di un altro associato non rivestente cariche associative.
5. Ogni delibera delle Commissioni di Disciplina, o del Consiglio Direttivo, deve essere motivata.

Art. 29 Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari applicabili, secondo l'ordine di gravità, sono:
 - a) il rimprovero;
 - b) la censura;
 - c) la sospensione sino ad un massimo di due anni;
 - d) l'esclusione da socio SISBQ.
2. La sospensione disciplinare comporta il divieto di svolgere attività tecnico-formativa ed associativa e di esercitare la carica eventualmente ricoperta.
3. Durante il periodo della sospensione, il socio è tenuto a versare le quote associative.
4. La sanzione è graduata in considerazione della gravità dell'infrazione e della condotta dell'associato, precedente e successiva all'infrazione medesima.

Norme transitorie e finali.

1. Il presente regolamento è in vigore dal giorno 16 giugno 2014.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le norme dello Statuto e della legislazione vigente che regolamenta le Associazioni di Promozione Sociale.
3. Il Presidente della SISBQ, d'intesa con il Consiglio Direttivo, adotta le modifiche e le correzioni al presente Regolamento che si rendano necessarie ai fini di coordinamento formale del presente testo.